

COMUNE DI VALLE MOSSO
Provincia di Biella

REGOLAMENTO

PER

LA GESTIONE DEGLI OGGETTI E BENI
RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Accettazione e registrazione degli oggetti
- Art. 4 - Stima degli oggetti
- Art. 5 - Pubblicità del ritrovamento
- Art. 6 - Restituzione documenti
- Art. 7 - Restituzione Beni al proprietario
- Art. 8 - Oneri
- Art. 9 - Premio al ritrovatore
- Art.10- Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore
- Art.11- Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale
- Art.12- Disposizioni finali

Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.

2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 927 del Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate.

Nell'ambito del Servizio Polizia Municipale è individuato l'ufficio "Oggetti Rinvenuti", con il compito di ricevere, e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Valle Mosso

Il responsabile dell'Ufficio in argomento viene individuato con apposito provvedimento del Responsabile. In mancanza responsabile dell'Ufficio è lo stesso Responsabile del Servizio.

3. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni e oggetti rinvenuti sono di competenza del Responsabile del Servizio, fatte salve le determinazioni organizzative e procedurali del medesimo responsabile all'interno della struttura.

4. L'Ufficio preposto riceve e custodisce tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio comunale fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

Art 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore.

- alle cose mobili quali le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

- ai veicoli in stato d'abbandono i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia;

- agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;

- ad eventuali armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri;

Art. 3 - Accettazione e registrazione degli oggetti

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e depositato presso il Comando di Polizia Municipale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto stesso e le circostanze del ritrovamento.

2. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono registrati ed eventualmente fotografati, anche con l'ausilio di programmi informatici ai fini di consentirne l'individuazione, la catalogazione ed il reperimento, eccetto oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, agendine anonime ecc.

3. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e consegnate all'ufficio sono tenute in ordine progressivo a valenza annuale.

4. Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

5. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'Ufficio provvede ,dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.

6. Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti autorità di polizia o sanitarie, ovvero, quando risulti opportuno, si provvede alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.

7. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine. Della procedura è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente incaricato, da allegare al verbale di consegna dell'oggetto.

8. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, macchine fotografiche, ecc., saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, può essere cambiata in Euro.

Art. 4 - Stima degli oggetti

1. La stima del valore degli oggetti è fatta anche avvalendosi della consulenza di un consulente esterno qualora se ne ravvisi la necessità a cura del responsabile del servizio.

2. Il valore degli oggetti preziosi viene eventualmente stimato da un esperto scelto dall'Amministrazione comunale.

Art. 5 -Pubblicità del ritrovamento

1. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio del Comune.

2. Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio ed al fine di garantirne la massima pubblicità, previa valutazione del responsabile del procedimento, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante il sito internet del comune e con altre forme, quali avvisi specifici ed elenchi consultabili presso l'U.R.P.

Art 6 – Restituzione documenti

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Valle Mosso l'Ufficio invierà comunicazione agli interessati, ma non sarà tenuto a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo; fanno eccezione i passaporti perché privi dell'indirizzo dell'intestatario.

Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza.

2. Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti o simili, si

- provvederà alla spedizione anche di questi ultimi, purché siano di dimensioni ridotte.
3. Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, verranno spediti solo i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto è rimasto in deposito presso l'Ufficio che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta. I documenti appartenenti a stranieri saranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.
4. Le carte, permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati alla Questura del luogo del rilascio.
5. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.
6. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'ufficio, nei termini di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.

Art 7 - Restituzione beni al proprietario

1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munita di delega, firmata dal proprietario e corredata di fotocopia di valido documento d'identità del delegante.
2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, ha l'obbligo di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.
3. Esperite le procedure di accertamento, l'Ufficio redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità della persona che ritira il bene. Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso all'interessato di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione.
4. In caso di decesso del proprietario l'Ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.
5. Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.
6. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti all'Ufficio e al Magazzino, né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.

7. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno distrutti redigendo apposito verbale.

Art. 8 – Oneri

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per l'eventuale deposito presso terzi e per ogni onere o adempimento connesso all'applicazione del presente regolamento.

2. Nella somma da versare a titolo di rimborso spese, per gli oggetti sottoposti dall'ufficio a perizia dovrà essere conteggiata, se dovuta, una somma pari alle spese sostenute per il perito estimatore.

Art. 9 - Premio al ritrovatore

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del Codice Civile, anche nel caso di titoli di credito al portatore o nominativi ma circolanti come titoli al portatore.

2. La richiesta in questione andrà formulata per iscritto all'Ufficio, il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto.

3. Della consegna del bene al proprietario, l'Ufficio ne darà comunicazione al ritrovatore.

4. Il proprietario potrà lasciare al ritrovatore il premio previsto, depositandolo presso l'Ufficio, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge, informando di ciò con idonea dichiarazione il competente Ufficio della Polizia Municipale.

5. L'Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore.

6. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

Art. 10 - Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 5 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.

2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine, decadono i diritti del ritrovatore.

3. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art. 8.

4. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di

validità del delegante.

5. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio delle loro attività.

Art. 11 - Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto ritrovato allorquando, decorsi i termini di cui all'art. 929 del codice civile, il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.

2. Gli oggetti così di proprietà del Comune possono:

a) essere alienati tramite asta pubblica avvalendosi anche di Enti all'uopo specializzati.

b) essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione comunale;

c) essere concessi in comodato o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro.

3. I beni di valore saranno catalogati e posti in vendita almeno ogni tre anni, mentre le somme di denaro verranno versate presso la Tesoreria Comunale dal responsabile della gestione dei beni rinvenuti.

4. Il Responsabile del procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano alienati.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legislazione Nazionale	
Codice Civile	
Art. 927	Cose ritrovate Chi trova una cosa mobile (c.c.1257) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento
Art. 928	Pubblicazione del ritrovamento. Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929	Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione (c.c. 928) senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930	Premio dovuto al ritrovatore Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. ... Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931	Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
Codice Penale	.
Art. 647	Appropriazione di cose smarrite . . . E' punito, a querela della persona offesa, con reclusione fino a un anno, o con multa da € 30 a € 309: 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate

Il presente regolamento è:

- stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/06/2008;
- stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 15/07/2008 al 29/07/2008 senza opposizioni;
- entrato in vigore il 08/08/2008;
- stato inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune.

Valle Mosso, li 2 settembre 2008

COMUNALE
Marino)

IL SEGRETARIO
(Dottor Giuseppe